



COMUNE DI BEVAGNA
Provincia di Perugia

Originale

N. 436 Registro Generale
N. 231 Registro Particolare

AREA AMMINISTRATIVA-SOCIO ASSISTENZIALE
UFFICIO RESP. AREA AMM.VA-SOCIO ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE N.231 del 23-06-2017

Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICA=ZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI GE=

LA RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:

- Che con decreto del Sindaco n. 27 del 30/12/2016 sono stati nominati i responsabili di area sino al 31/12/2017, in quanto tali titolati ad assumere atti di gestione sui relativi capitoli di spesa;
- Che con atto consiliare n. 15 del 31/03/2017, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il *bilancio di previsione 2017 – 2019* (Art. 11 D.Lgs. 118/2011);
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 06/04/2017 è stato approvato il PEG 2017/2019 ed assegnate le risorse ai Responsabili di Area;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 15/05/2017 è stata approvata “Variazione di cassa al bilancio di previsione ed al PEG 2017-2019”;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 15/05/2017 è stata approvata la “Variazione al PEG 2017-2019”;

DATO ATTO:

- che il Comune di Bevagna è proprietario di un bocciodromo e sede del Centro Tecnico Regionale Federale della Regione Umbria ubicato all'interno del complesso degli impianti sportivi siti in Bevagna Via Alarico Palmieri, facente parte del proprio patrimonio indisponibile
- che il 31 luglio p.v. giunge a scadenza l'affidamento della gestione alla Società Bocciofila con sede in Bevagna;
- che l'impianto sportivo in questione riveste, come tutti gli impianti sportivi di proprietà di questo Ente, natura di bene patrimoniale indisponibile, in quanto strumentale all'esercizio di un pubblico servizio, giusta le previsioni dell'art.826 ultimo comma cc e giusta l'autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione s.u.civili sent.23 maggio-13 novembre 1997 n.11219);
- che il Comune non dispone al suo interno risorse umane da poter destinare a tale attività;

- che onde evitare il deterioramento di tale impianto si rende pertanto necessario affidare la sua gestione ad un soggetto esterno;

RICHIAMATO l'art.90 L.289/2002 in particolare l'art.25 il quale stabilisce che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

CONSIDERATO:

- che la gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente provvedimento è finalizzata unicamente alla fruizione dell'impianto, il quale è caratterizzato da una connotazione sociale, la cui gestione è priva di rilevanza economica: non si ricade, quindi, nella disciplina delle concessioni, bensì nell'appalto di servizi riconducibile ai "Servizi di gestione di impianti sportivi" espressamente compreso tra i servizi elencati nell'allegato IX al codice dei contratti, che a sua volta si riferisce ai servizi sociali, da gestire, nel sotto soglia, con l'articolo 36 D.Lgs.50/2016

- che con deliberazione di GC n.93 del 15/06/2017 veniva tra l'altro:

= dettato indirizzo al Responsabile dell'Area di procedere all'affidamento a terzi del servizio di gestione e custodia di tale impianto sportivo e contestualmente

= approvata la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica comprendente la documentazione fotografica ed il calcolo sommario della spesa relativa ad un intervento migliorativo delle quattro corsie di gioco del bocciodromo e miglioramento elettrico per complessivi € 30.000,00, compresa Iva, imprevisti ed arrotondamenti;

= disposto di porre a carico dell'affidatario tale onere economico nonché la esecuzione delle opere previa presentazione al Comune di apposito progetto che dovrà essere regolarmente approvato;

- disposta la durata, i soggetti ammissibili alla selezione, i criteri di scelta dell'affidatario, i contenuti dell'attività di gestione, gli obblighi del gestore e gli oneri a carico del Comune

RIBADITO che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in quanto trattasi di servizi per un importo complessivo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016;

VISTI:

- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

- l'articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni);

- l'articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

CONSIDERATO che con lo stipulando contratto:

- si intende perseguire il fine di opportunità sociale che legittima l'affidamento a terzi dell'impianto sportivo in questione, in quanto ritenuta la forma più idonea a soddisfare in via immediata l'interesse generale connesso al fenomeno sportivo ed alla concreta rilevanza dell'esercizio di pratiche atletiche da parte dei singoli e delle associazioni;
- l'oggetto del contratto è l'espletamento del servizio di gestione del bocciodromo comunale tramite un qualificato soggetto esterno;
- il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata ai sensi dell'art.32 comma 14 D.Lgs.50/2016;
- durata della gestione: anni 11 a decorrere dalla data del verbale di consegna della struttura;

RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con riferimento:

- ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 70/100.
- all'elemento prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 30/100;

DATO ATTO:

quanto all'obbligatorietà di utilizzo di strumenti di acquisto previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa (consip/Mepa):

- che la Legge Finanziaria per il 2000, L. 488/1999, art. 26, ha generato un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni: emerge un sistema in cui tutte le PA possono approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici, di cui il Ministero si avvale), consultabili sul sito www.acquistinretepa.it;
- che la legislazione vigente (art.26 comma 3 L.488/1999, art.1 commi 449 e 450 L.296/2006; art.2 comma 573 L.244/2007, art.1 comma 225 L.191/2009, art.11 comma 6 DL98/2011, art.1 DL 95/2012) per gli enti locali conferma ad ogni intervento la possibilità del ricorso alle convenzioni Consip o alle convenzioni delle Centrali Regionali di Acquisto ovvero impone l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti, disponendone, in termini generali, una sostanziale obbligatorietà e articolando un importante regime sanzionatorio per i casi di inottemperanza;

quanto all'obbligatorietà di utilizzo di centrali uniche di committenza/stazione unica appaltante:

- il nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs.50/2016 all'art.37 conferma in generale l'impianto normativo previgente in tema di centrale unica di committenza/stazione appaltante per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ad €40.000,00 (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni di contenimento della spesa);

CONSIDERATO:

- che ad oggi non sono attive convenzioni Consip a cui aderire per l'acquisizione del servizio in oggetto, né vi sono segnalazioni sui portali di Consip circa l'esistenza di una convenzione in fase di studio, o di un bando pubblicato o di una gara aggiudicata per l'approvvigionamento del servizio oggetto del presente affidamento;
- che a seguito di consultazione ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 27/12/2006 n. 296, come modificato dall'art. 7 del D.L. 07/05/2012 n. 52 convertito con modificazioni in L. 06/07/2012 n. 94, non sono presenti offerte sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sul sito www.acquistinretepa.it;
- che il valore economico ai soli fini di acquisizione del CIG è di € 27.500,00 stimato in base all'eventuale contributo annuo da erogare di €2.500,00 per 11 anni pari alla durata dell'affidamento;
- che essendo il valore inferiore ai 40.000,00 la gara verrà espletata direttamente senza ricorso alla Centrale Unica di committenza;

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, n. Z191F2CD2F con iter da perfezionare a seguito dell'approvazione del presente atto in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;

RITENUTO pertanto:

- di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;
- di pubblicare tale avviso all'Albo Pretorio Comunale; sul sito internet del Comune alla home-page ed alla sezione bandi e gara,
- di invitare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno trasmesso apposita richiesta entro il termine stabilito ed in possesso dei requisiti necessari;
- in presenza di una unica manifestazione di interesse di riservarsi la facoltà di procedere direttamente con il soggetto previa verifica del possesso dei requisiti necessari e nel rispetto delle disposizioni impartite;
- in assenza di manifestazioni di interesse la possibilità di individuare direttamente il soggetto cui affidare la gestione nel rispetto delle disposizioni impartite;
- di disporre che l'affidatario dovrà impegnarsi ad eseguire lavori di miglioria dell'impianto così come indicati nella relazione tecnica allegata alla sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n.93/2017;
- di stabilire che il contratto non potrà essere ceduto o sub-appaltato a pena di nullità;
- di dare atto che l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura non comporta interferenze di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/2008 per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e che, pertanto, non verrà redatto il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" – DUVRI", pertanto l'esecuzione della prestazione dell'appalto non comporta alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza;

RITENUTO ALTRESÌ:

- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte pari o in ribasso rispetto alla somma di € 30.000,00 che

l'affidatario deve garantire per il miglioramento dell'impianto e che sarà soggetta a rialzo;

- di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
- di procedere alla approvazione dei seguenti allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - manifestazione di interesse
 - fac simile di istanza;

DATO ATTO:

- che l'affidamento della gestione del predetto impianto ad un operatore esterno non comporta alcun onere a carico del bilancio dell'Ente;
- che alla pubblicizzazione della presente procedura si provvederà, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016, e che, al fine di evitare possibili distorsioni della concorrenza alla pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta si provvederà al termine della procedura di gara;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dettate dall'ANAC con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed il d.lgs. 56/2017;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

DETERMINA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) **Di avviare**, ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., la procedura di scelta del contraente per l'affidamento della gestione del bocciodromo comunale sito in Via Alarico Palmieri di Bevagna ubicato all'interno del complesso sportivo;
- 3) **Di indire**, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) dell'articolo del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dell'appalto del servizio di gestione del bocciodromo di proprietà del Comune di Bevagna per la durata di anni 11 a decorrere dalla data del verbale di consegna, con valutazione delle offerte secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 dello stesso D.Lgs.50/2016, assumendo la presente determinazione a contrattare ex art.32 del citato D.Lgs.50/2016;
- 4) **Di procedere** alla approvazione dei seguenti allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso:
 - avviso manifestazione di interesse;
 - fac simile istanza di partecipazione;

5) **Di individuare** i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazioni di interesse a cura degli aspiranti candidati;

- di invitare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno trasmesso apposita richiesta entro il termine stabilito;
- di procedere all'espletamento della gara anche nel caso in cui sia pervenuta una unica richiesta di manifestazione di interesse;
- di pubblicare tale avviso all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune alla home-page ed alla sezione bandi e gara, per la durata di 10 giorni;

6) **Di stabilire** quanto di seguito indicato:

- **modalità di scelta del contraente**: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

- **soggetti ammessi alla gara**:

A. Possono presentare domanda di partecipazione alla gara tutte le società sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che siano riconosciute dal CONI e affiliate alla F.I.B. Federazione Italiana Bocce, per le discipline di competenza, o ad Ente di promozione sportiva;

- che non rientrino nella cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; o di cui all'art. 35 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B. Possono presentare domanda anche altri soggetti ma saranno ammessi solo in mancanza di richieste da parte di società sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali in possesso dei requisiti di cui sopra.

C

che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in situazioni debitorie nei confronti dell'amministrazione comunale;

I soggetti sopra elencati possono concorrere alla selezione anche in forma associata;

Requisiti

. **requisiti generali dei soggetti ammessi alla gara**:

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; o di cui all'art. 35 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in

possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78).

- essere in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
- non avere subito procedure fallimentari;
- che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o inadempimenti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in situazioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

Requisiti speciali:

a) requisiti tecnico-professionali: avere esperienza di gestione, effettuata a regola d'arte e con buon esito, per aver gestito negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) un impianto sportivo analogo pubblico o privato aperto al pubblico almeno per 24 mesi. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali impianti gestiti con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati.

b) Requisiti di capacità economico finanziaria:

non viene richiesta la capacità economica poiché non vi sono costi a carico del Comune, giacché il corrispettivo del concessionario sarà costituito unicamente dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

- **DUVRI:** di dare atto che l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura non comporta interferenze di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/2008 per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i relativi rischi e che, pertanto, non verrà redatto il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" – DUVRI", pertanto l'esecuzione della prestazione dell'appalto non comporta alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza;

elementi di aggiudicazione: verranno valutati i seguenti elementi:

A - Progetto di intervento pluriennale:

- andrà valutata l'esperienza nel settore;
- Il progetto dovrà illustrare l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani con un piano di intervento pluriennale.
- Dovranno essere indicati concetti e metodi per il raggiungimento delle finalità aggregative e di inserimento di giovani, ragazzi diversamente abili e anziani in ambito sportivo ed il relativo sviluppo attuativo.

- Il progetto dovrà essere supportato dal piano economico-finanziario dal quale risultino aspetti e modalità di innovazione nella gestione, di miglioramento dei servizi da offrire e di potenziamento delle strutture in base all'investimento ;

B - Offerta economica

- andrà valutata in rialzo sull'importo di € 30.000,00

7) **Di procedere** all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte pari o in ribasso rispetto all'importo di € 30.000,00 da porre a carico dell'affidatario e necessario per le opere di miglioramento dell'impianto stesso (soggetto a rialzo);

8) **Di non procedere** all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico, per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

9) **Di dare atto** che il presente affidamento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Ente e che il valore contrattuale ai fini della acquisizione del CIG è stimato in presunti € 27.500,00 (pari ad € 2.500,00 quale contributo annuo se ed in quanto dovuto per n. 11 anni pari alla durata dell'affidamento);

10) **Di dare atto** che:

- alla pubblicizzazione della presente procedura si provvederà, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.50/2016, e che, al fine di evitare possibili distorsioni della concorrenza alla pubblicizzazione dell'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta si provvederà al termine della procedura di gara;

- in relazione al presente affidamento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;

- ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del presente procedimento è individuato che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 nonché dell'art. 5 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del presente procedimento viene nominato Antonio Lanari Responsabile settore sport e tempo libero

11) **Di dare atto, infine**, che:

- si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

- il presente atto può essere sottoposto al controllo di regolarità amministrativa da parte del Segretario comunale secondo quanto disposto dall'art. 147 bis – 2^ comma – del D.Lgs. 267/2000, aggiunto dalla lettera d) comma 1 art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012;

- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'ANAC il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare, n. Z191F2CD2F con iter da perfezionare a seguito dell'approvazione del presente atto in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;

12) **Di rimettere** la presente al Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Bilancio per l'ulteriore seguito di competenza così come prescritto dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
PETRINI ORIANA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

- Impegno n. _____
- Liquidazione n. _____ art. 184, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
FIUMICELLI ANDREA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata in data _____ all'Albo Pretorio sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area
Oriana Petriani